



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11-04-2016 (punto N 11)**

Delibera

N 288

del 11-04-2016

*Proponente*

VITTORIO BUGLI

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile Luigi IZZI*

*Estensore SANDRA SANTELLI*

*Oggetto*

Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell'articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011.

*Presenti*

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

MONICA BARNI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

VINCENZO CECCARELLI

STEFANIA SACCARDI

*Assenti*

CRISTINA GRIECO

MARCO REMASCHI

ALLEGATI N°6

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Modalità
B	Si	Cartaceo+Digitale	Tabella spesa personale
C	Si	Cartaceo+Digitale	Dati comuni
D	Si	Cartaceo+Digitale	Dichiarazione statuto
E	Si	Cartaceo+Digitale	Dichiarazione scioglimento
F	Si	Cartaceo+Digitale	Dichiarazione modifiche statutarie



## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto in particolare l'articolo 90 della l.r. 68/2011, che disciplina la concessione di contributi alle unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi medesimi, gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi e, per il contributo di cui al comma 9 dell'articolo medesimo, gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni;

Vista la deliberazione n. 447 del 3 giugno 2014, con la quale sono stati approvati i criteri e definite le modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell'articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011;

Vista la deliberazione n. 862 dell'8 settembre 2015, con la quale è stata modificata la deliberazione 447/2014;

Considerato che, alla luce delle modifiche apportate all'articolo 90 dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, si rende necessario modificare la disciplina attuativa per la concessione dei contributi;

Visto l'articolo 13, comma 7, lettera a), della l.r. 22/2015, che dispone la concessione alle unioni di comuni cui sono trasferite le funzioni di forestazione esercitate dalle province di premialità commisurate al costo del personale trasferito ed effettivamente in servizio, esclusi gli operai forestali, riferito al momento del trasferimento;

Considerato che l'articolo 13, comma 7, lettera a), della l.r. 22/2015 dispone che le suddette premialità sono attribuite nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011, non considerando i requisiti dei cui al comma 1 dell'articolo medesimo;

Considerato che si rende necessario disciplinare il procedimento di concessione dei contributi previsti dall'articolo 13, comma 7, lettera a), della l.r. 22/2015;

Ritenuto di modificare gli indicatori “numero di funzioni fondamentali svolte dall'unione di comuni per tutti i comuni associati” e “numero di segnalazioni qualificate pro capite” e di eliminare l'indicatore “grado di indebitamento dell'unione pro capite”;

Ritenuto, pertanto, di approvare un nuovo allegato A “Modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 e adempimenti degli enti beneficiari” per disciplinare:

- a) i termini di riferimento per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi;
- b) la documentazione necessaria per la concessione dei contributi e gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi;
- c) i casi di inammissibilità, i requisiti di accesso e i casi di esclusione dai contributi;
- d) le specificità inerenti l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 56 della l.r. 68/2011;
- e) la misura dei contributi del comma 7 dell'articolo 90;
- f) la somma massima concedibile per i contributi di cui ai commi 5, 7 e 9 dell'articolo 90;
- g) i procedimenti di concessione dei contributi dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 14 dell'articolo 90;
- h) gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni;
- i) le modalità di calcolo dei contributi;

j) il procedimento per concessione dei contributi alle unioni di comuni cui sono trasferite le funzioni di forestazione esercitate dalle province;

Ritenuto di confermare quanto precedentemente stabilito in ordine all'applicazione degli indicatori di efficienza delle unioni di comuni, in particolare:

- a) l'applicazione degli indicatori di efficienza di natura finanziaria avrà luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio precedente rispetto a quello di concessione dei contributi delle singole unioni di comuni; le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non potranno essere valutate per tali indicatori;
- b) i dati attinenti al personale delle unioni di comuni saranno desunti dalla comunicazione inerente la spesa di personale trasmessa dalle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011; per gli indicatori che richiedono anche i dati inerenti la spesa per il personale dei comuni facenti parte delle unioni, tali dati saranno desunti dai rendiconti al bilancio dell'esercizio precedente a quello di concessione del contributo;
- c) per quanto attiene agli indicatori che necessitano anche dei dati relativi alla popolazione residente nell'ambito dell'unione di comuni, sarà presa in considerazione la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno corrispondente all'esercizio finanziario cui il rendiconto al bilancio si riferisce, così come risultante dal rendiconto al bilancio approvato;
- d) i dati relativi al numero di funzioni svolte dalle unioni di comuni sarà accertato in base agli statuti delle unioni, in ragione della documentazione agli atti della struttura regionale competente;
- e) il numero di segnalazioni qualificate effettuate all'Agenzia delle Entrate dalle unioni di comuni sarà acquisito direttamente dalla Regione presso l'Agenzia medesima, in virtù dei rapporti convenzionali in corso;
- f) i dati risultanti dal rendiconto al bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente a quello di concessione del contributo sono acquisiti direttamente dal certificato del rendiconto al bilancio trasmesso dalle unioni di comuni alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 68/2011;
- g) per gli indicatori di efficienza che richiedono ai fini della valutazione anche dati relativi ai comuni facenti parte delle unioni, è necessario acquisire apposite certificazioni sottoscritte dai responsabili del servizio finanziario di ciascun comune, riportanti i dati necessari;

Considerato che si rende necessario approvare un nuovo modello di tabella per la comunicazione della spesa di personale da parte delle unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, allegato B alla presente deliberazione;

Ritenuto di confermare quanto precedentemente disposto in ordine alla compilazione della tabella allegato B, in particolare:

- a) la comunicazione della spesa di personale è da effettuare con i dati a consuntivo, in ragione della spesa effettivamente sostenuta dall'unione di comuni;
- b) le unioni di comuni di nuova istituzione sono esentate dalla comunicazione dell'elenco dei dipendenti e della spesa di personale, in quanto trattasi di unioni che non derivano da trasformazione di comunità montana, non hanno approvato alcun rendiconto al bilancio e dispongono solo di dati di previsione sulla spesa di personale, non rientrando così, alla luce delle finalità individuate dall'articolo 40 della l.r. 68/2011, nelle situazioni previste dagli articoli 50 e 95, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, né nella possibilità di essere considerate ai fini dell'accesso al contributo di cui all'articolo 90, comma 9, della legge medesima;
- c) per la compilazione di detta tabella dovrà essere riportata la consistenza del personale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di trasmissione della medesima;
- d) dovranno essere riportate tutte le componenti che contribuiscono alla determinazione della spesa di personale nel suo complesso;
- e) per ciascuna voce dovranno essere riportati i valori degli impegni assunti, così come risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio precedente a quello di trasmissione della tabella;
- f) dovranno essere riportati gli importi degli accertamenti corrispondenti ai rimborsi ricevuti per il

personale comandato o in convenzione presso altre amministrazioni;

Ritenuto di confermare il modello di certificazione da parte dei responsabili del servizio finanziario di ciascun comune dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio precedente a quello di concessione del contributo necessari ai fini degli indicatori di efficienza, allegato C alla presente deliberazione;

Ritenuto di confermare il modello di dichiarazione di vigenza dello statuto dell'unione di comuni, allegato D alla presente deliberazione;

Ritenuto di confermare il modello di dichiarazione inerente il mancato avvio di procedimento di scioglimento dell'unione di comuni, allegato E alla presente deliberazione;

Ritenuto di approvare il modello di dichiarazione inerente alla conformità delle modifiche statutarie, approvate dopo il 15 ottobre 2015, alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, secondo il modello allegato F;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 17 marzo 2016;

Esperita la procedura concertativa di cui all'articolo 14 del Protocollo di Intesa Regione – Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006;

Ritenuto di confermare la proposta anche a seguito delle osservazioni trasmesse da Anci Toscana in data 30 marzo 2016 in quanto le stesse, oltre alla valutazione positiva sulla data di avvio del procedimento, afferiscono in realtà a modifiche legislative sia per la quantificazione di risorse fisse in favore di ciascuna unione di comuni sia per l'eventuale considerazione della funzione fondamentale del sociale, nel sistema delle premialità delle unioni, anche quando questa non sia direttamente svolta dalle unioni medesime;

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. E' approvato l'allegato A alla presente deliberazione, "Modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 e adempimenti degli enti beneficiari". Nell'allegato medesimo sono individuati gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011.
2. E' approvato l'allegato B alla presente deliberazione, concernente la tabella per la comunicazione della spesa di personale da parte delle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011. La tabella è comunicata completa dei dati a consuntivo, risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio precedente a quello di trasmissione.
3. Le unioni di comuni di nuova istituzione sono esentate dalla trasmissione della tabella di cui all'allegato B per il primo anno di costituzione.
4. E' approvato l'allegato C alla presente deliberazione, concernente il modello di certificazione dei responsabili del servizio finanziario di ciascun comune facente parte dell'unione dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio precedente a quello di concessione del contributo.
5. E' approvato l'allegato D alla presente deliberazione, concernente il modello di

dichiarazione di vigenza degli statuti delle unioni di comuni.

6. E' approvato l'allegato E alla presente deliberazione, concernente il modello di dichiarazione relativa allo scioglimento delle unioni di comuni.
7. E' approvato l'allegato F alla presente deliberazione, concernente il modello di dichiarazione relativa alla conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, delle modifiche statutarie approvate dopo il 15 ottobre 2015.
8. Il Settore affari istituzionali e delle autonomie locali della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali è individuato quale struttura competente per gli adempimenti e i procedimenti di cui alla presente deliberazione.
9. La presente deliberazione sostituisce integralmente la deliberazione di Giunta regionale n. 447 del 3 giugno 2014.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Il Direttore generale  
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente responsabile  
Luigi Izzi

Il Direttore  
Patrizia Magazzini